

Marco Paolo Geri

Assetti collettivi negati, dimenticati, recuperati: appunti per una ricerca sull'attività dei *Commissari* in Toscana*

Rights of common denied, forgotten, recovered: notes for one research on the activity of the Commissari in Tuscany

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Contesto - 3. I fascicoli dei Comuni della Provincia di Pisa - 4. Un itinerario nelle carte del commissario - 5. Romualdo Trifone all'opera.

ABSTRACT: The paper shows the first results of an investigation in the archives relating the administrative activity of the *Commissario per la liquidazione degli usi civici* of central Italy and particularly in those relating the Tuscany. Finally, it focuses on some administrative proceedings including those in which one of the fathers of the law concerning the «usi civici» of 1924/27 worked as legal advisor: Romualdo Trifone.

KEYWORDS: «usi civici», jurists, administrative activity.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

1. *Premessa*¹

Lo sguardo che il giurista, per cimento professionale o interesse scientifico, voglia dare agli assetti collettivi può metterlo nella condizione di prendere in considerazione problematiche riguardanti il diritto vigente, controversie ancora in atto o nate nella contemporaneità e a dover sempre e necessariamente tener conto del dato storico inerente alle realtà oggetto di controversia o contenzioso. Tale peculiarità, che non fa maturare solo l'esigenza di una competente attrezzatura professionale per il fòro, ma rende necessario un atteggiamento consapevolmente metodologico e dimostra nel concreto come la considerazione della storicità dell'esperienza giuridica non sia un trastullo, o un addobbo culturale, ma un dato essenziale e imprescindibile, dipende dall'esser tali assetti radicati nella storia, permeati di storia². Tenuto conto di quanto appena detto, è evidente che tra i giuristi, lo storico del diritto, da storico e giurista, sia chiamato in primo luogo a dare un contributo di elevata affidabilità nelle controversie relative agli assetti collettivi perché esse difficilmente si sciolgono senza una valutazione in chiave storico-giuridica dei fenomeni controversi³. Ma lo storico del diritto, sempre da giurista e storico, ha anche il compito di volgere lo sguardo alla vita degli assetti collettivi nella storia, non fosse altro per alimentare il materiale per quella predisposizione di metodo della quale s'è detto⁴. Di

¹ Alla base di queste pagine stanno le comunicazioni presentate al XVIII e XX convegno annuale del *Centro Studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista "Guido Cervati"* de L'Aquila nel 2022 e 2024.

² Alla ricerca di una affermazione paradigmatica si potrebbe ricordare un documento non molto noto di Paolo Grossi, una lettera al Presidente della Regola di Spinale e Manez, dove, in chiave di esortazione, si parla di storia vivente e non di reliquie storiche: cfr. *Bibliografia degli scritti di Paolo Grossi*, a cura di M. P. Geri, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», LIII, 2024, pp. 1020, 1082.

³ Per questo ambito si possono ricordare S. Notari, *La figura del consulente tecnico d'ufficio e la ricerca storico-giuridica nel giudizio commissariale in materia di usi civici. Note da una esperienza sul campo*, Trento 2017; Id., *Il consulente tecnico d'ufficio e la ricerca storico-giuridica nel procedimento dinanzi al Commissario per gli usi civici*, in *Archivio Vittorio Scialoja-Giangastone Bolla. Collana di studi sulla proprietà collettiva*, 1/2018, pp. 41-73; C. Zendri, *La causa Folgoria/Lasta basse. Metodo storico-giuridico e consulenza tecnica d'ufficio*, ivi, 1/2012, pp. 125-138; Id., *Carlo Guido Mor e la consulenza tecnica in materia di proprietà collettiva. Metodi e problemi*, ivi, 1/2011, pp. 139-152; L. Masotto, C. Zendri, *Relazione dei Consulenti Tecnici d'Ufficio al Commissario regionale per gli usi civici di Venezia nella causa promossa dal Comune di Lastebasse contro il Comune di Folgaria*, Trento 2015.

⁴ Lo hanno fatto, ad esclusivissimo titolo di esempio e senza nessuna pretesa di completezza, A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena in età medicea*, Bologna 2003; C. Zendri, *La proprietà collettiva*

questa vita fa parte anche, potremmo dire provocatoriamente, la loro sepoltura nella storia realizzata ad opera della legislazione italiana del 1924-27, una legislazione sulle cui qualità tecniche e sui cui intenti s'è detto molto, ma in re(l)azione alla quale è impossibile non evidenziare per gli assetti collettivi un intento liquidatorio e uniformante⁵, che ha certificato, quando non determinato definitivamente, l'oblio di molte forme di sfruttamento collettivo, a volte anche più consistenti di quelle che ha accertato come vive⁶. La lunga vicenda, anche giudiziaria, di applicazione di questa legge e delle precedenti approvate nel contesto del Regno d'Italia rendono preziosissimi gli archivi e le biblioteche di avvocati che operarono nel settore delle controversie riguardanti gli assetti collettivi⁷, ma qualifica di altrettanta preziosità le carte dismesse dai (o ancora presenti negli archivi dei) vari *Commissariati per la liquidazione degli usi civici* costituiti dalla normativa del 1924/27. In linea generale, infatti, dovrebbero ancora oggi essere a disposizione i vari fascicoli, intestati alle amministrazioni comunali all'epoca esistenti, che documentano l'attività amministrativa condotta dai vari *Commissari* dai primi interventi attuativi del Decreto del 1924 fino alla chiusura delle operazioni previsto dalla normativa⁸ che, nei casi nei quali non si giunse e nessun tipo di contezioso giudiziario, intervenne al massimo sul finire degli anni Cinquanta del Novecento; anni nei quali i fascicoli che non avevano dato origine

come risultato storico dell'esperienza della Magnifica Comunità, in L. Antonioli, D. Florenzano, F. Guella, G. Postal (curr.), *Beni a titolarità collettiva e sfruttamento della risorsa idrica. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme*, Trento 2024, pp. 9-19; C. Zendri, *Demanio civico e fonti regoliere: il caso di Bosentino in Valsugana*, in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, Padova 2002, pp. 231-241.

⁵ Per tutti: F. Marinelli, *Gli usi civici*, Milano 2022, III ed., pp. 87-89 e Id., *La proprietà come istituzione. "Un altro modo di possedere" quaranta anni dopo*, in "Un altro modo di possedere" quaranta anni dopo. Atti del XIII convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura giuridica del giurista Guido Cervati, Pisa 2017, pp. 9-19.

⁶ F. Marinelli, *Dagli usi civici ai domini collettivi*, in *Domini collettivi ed usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 2017*. Atti del XIV convegno del Centro Studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista Guido Cervati, L'Aquila 31 maggio 2018, a cura di F. Marinelli e F. Politi, Pisa 2019, p. 14.

⁷ Come quello di Stanislao Aureli (1848-1915) recentemente messo a disposizione presso l'archivio della Università di Canale Monterano (sulla quale almeno D. Natili, *Dall'Università Agraria all'Ente Agrario. Contributo per un altro modo di possedere le terre collettive di Canale Monterano* in «Archivio Scialoja-Bolla», 1/2013, 201-237; Id., *Il ruolo delle consuetudini per l'accertamento della natura soli. Le controversie demaniali fra la famiglia Altieri e le comunità di Canale Monterano e i loro effetti sul territorio attuale*, ivi, 1/2019, pp. 297-315).

⁸ Sulle attività del *Commissariato* in Piemonte: B. Palmero, *Una fonte contemporanea per la storia del territorio. Il commissariato agli usi civici e le pratiche d'uso*, in «Quaderni storici», 125, 2007, pp. 549-590.

ad un contenzioso furono dismessi dal Ministero e trasferiti ai vari archivi provinciali⁹.

2. *Contesto*

Le pagine che seguono intendono dar conto dei primi risultati di una indagine riguardante l'attività amministrativa del *Commissariato per la liquidazione degli usi civici* dell'Italia centrale nelle varie comunità della Toscana¹⁰; a riguardo della quale, però, solo alcuni degli Archivi di Stato provinciali posseggono e hanno messo a disposizione per la consultazione le carte trasmesse. Sono, infatti, consultabili i fascicoli riferibili ai comuni delle province di Livorno¹¹, Lucca¹², Pisa,

⁹ Secondo una serie di circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 25 febbraio (n. 62297) e 21 luglio 1937 (nn. 6229, 6229/bis e 22382), le più significative delle quali sono edite in A. Benedetti, *Usi civici. Ricerca storico documentale riguardo i comuni di competenza del Commissariato Usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria con inediti inventari di provvedimenti adottati nella materia*, Roma 2014, pp. 496-499.

¹⁰ Il fine e le prospettive che si intravedono sono coincidenti con quelle evidenziate in M. P. Geri, *Le terre comuni in Toscana: storia, evoluzione e prospettive di ricerca*, in *Il cammino delle terre comuni. Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, Tarquinia 2019, 95-111 e in A. Dani, *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in «Archivio Storico italiano», CLVII, 1999, pp. 285-326. Il riferimento alla Toscana necessita della precisazione riguardante la non corrispondenza dell'attuale territorio regionale con quello del vecchio Granducato di Toscana. È nota, infatti, la sorte dei domini della attuale parte nord della Regione Toscana (Massa, Carrara, feudi imperiali della Lunigiana, Garfagnana modenese) in costante evoluzione quanto ad assetti politici fino alla seconda metà del XIX secolo, per tacere della sorte del Ducato di Lucca, unito ai domini granducali dei Lorena nel 1847. Oltre a ciò, anche nell'area toscana, nel caso specifico di Barga, le sorti degli assetti collettivi prescindono dai confini politici, dato che gli stessi sono collocati in parte fuori dal territorio comunale e regionale: G. Nardini, *I beni civici della comunità di Barga*, Trento 2002. Per un altro caso particolare di gestione assetti collettivi in Toscana: R. Volante, *I beni sociali di Levigliani. Una singolare esperienza di proprietà collettiva*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 1/2012, pp. 175-197.

¹¹ L'archivio di stato di Livorno conserva un fondo *Commissariato per la liquidazione degli usi civici* articolato in due buste contenenti materiale relativo ai comuni di Castagneto Carducci, Sassetta, Piombino (atti dal 1924 al 1958) e Cecina, Livorno, Rio Marina, Rio Elba, Suvereto (atti dal 1925 al 1959). Un quadro di riepilogo dei provvedimenti adottati a riguardo dei comuni di questa provincia sta in A. Benedetti, *Usi civici*, cit., pp. 158-159.

¹² Presso l'Archivio di Stato di Lucca è consultabile una 'busta' contenente i fascicoli dei comuni di Bagni di Lucca, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Fosciandora, Montecarlo, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano, Viareggio e Villa Collemandina. Un quadro di riepilogo dei provvedimenti in A. Benedetti, *Usi civici*, cit., p. 159.

Pistoia¹³. Alcuni archivi non hanno a disposizione i fascicoli perché, nonostante le disposizioni ministeriali, essi sono rimasti presso l'archivio del *Commissariato*¹⁴ a Roma (Grosseto¹⁵, Arezzo¹⁶, Massa¹⁷). Di altri, quelli relativi agli accertamenti condotti dai comuni oggi inseriti nelle province di Prato¹⁸, Siena¹⁹ e Firenze²⁰ non c'è più traccia che non sia quella dei provvedimenti pubblicati per tempo sul *Bollettino degli usi civici*²¹. Non poco materiale, però, andò disperso durante la guerra. Ne sono testimonianza, sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso, i tentativi del Ministero di ricostruzione dello stato delle istruttorie, di individuazione dei provvedimenti emanati e, in difetto della pubblicazione del decreto di conclusione delle operazioni demaniali, di ultimazione delle procedure amministrative dei quali abbiamo trovato traccia durante la presente indagine²².

¹³ L'Archivio di Stato di Pistoia conserva un fondo *Commissariato per la liquidazione degli usi civici*, consultabile e inventariato, composto da un'unica busta che contiene atti dal 1925 al 1958 relativi a nove comuni della Provincia. Riepilogo dell'attività del *Commissario* in A. Benedetti, *Usi civici*, cit., p. 160.

¹⁴ Qualche nota sulla struttura e sul contenuto dell'archivio del commissariato a Roma in A. Benedetti, *Usi civici*, cit., pp. 113-114.

¹⁵ Mentre l'Archivio di Stato di Grosseto mi ha confermato di non conservare materiale prodotto dal *Commissariato*, una verifica condotta dal dott. Aldo di Modica responsabile dell'archivio del *Commissariato* a Roma (che ringrazio, qui, pubblicamente per la competenza e la celerità con la quale, nonostante gli impegni giudiziari, ha assolto alle mie richieste) ha restituito la presenza di una serie di fascicoli riguardanti la provincia di Grosseto.

¹⁶ Ad una prima indagine, non mi risultano presenti carte del *Commissariato* presso l'Archivio di Stato di Arezzo, mentre una serie di fascicoli è presente presso l'archivio del *Commissariato* a Roma.

¹⁷ Ringrazio pubblicamente la Direzione dell'Archivio per la celere risposta, nella quale mi è stato confermato che presso l'Istituto di Massa (e la sede distaccata di Pontremoli) non vi sono giacimenti relativi al *Commissario*. Una serie di fascicoli è conservata presso l'Archivio del *Commissariato* e un riepilogo dei provvedimenti adottati del *Commissario* è consultabile in A. Benedetti, *Usi civici*, cit., 159.

¹⁸ L'Archivio di Stato di Prato, nato come Sottosezione dell'Archivio di Stato di Firenze proprio negli anni del trasferimento dei fascicoli (1957-58), mi ha comunicato di non avere carte relative al *Commissariato per la liquidazione degli usi civici*.

¹⁹ Anche la direzione dell'Archivio di Stato di Siena mi ha confermato l'assenza di materiale disponibile o da inventariare riguardante l'attività del *Commissariato*.

²⁰ Del patrimonio archivistico posseduto dall'Archivio di Stato di Firenze non fa parte nessun giacimento riguardante il *Commissariato*. Devo la puntuale informazione alla Direzione dell'Archivio. Nel caso di Firenze, però, vanno sempre considerati gli effetti perniciosi dell'alluvione del 1966 che colpirono anche i locali dell'Archivio.

²¹ Ne fornisce una rassegna A. Benedetti, *Usi civici*, cit., *ad indicem*

²² La corrispondenza col Ministero relativa a tali eventi è consultabile, ad esempio, nei fascicoli relativi ai comuni di Calcinaia [Archivio di Stato di Pisa (d'ora in poi ASPi), *Commissario*

3. I fascicoli dei Comuni della Provincia di Pisa

Sino a questo momento la ricerca ha riguardato i comuni della Provincia di Pisa, per quanto riguarda i quali, al netto delle modifiche territoriali avvenute nel tempo, alcune delle quali significative per le questioni qui trattate, sono disponibili presso l'Archivio di Stato di Pisa due faldoni contenenti venticinque dei trentotto fascicoli aperti²³. Secondo alcuni documenti presenti nell'archivio dal Commissariato a Roma, i fascicoli della Provincia di Pisa furono trasferiti all'archivio in due *tranches* nel settembre 1958²⁴ e nel luglio 1959²⁵; *tranches* che

Commissariato per la liquidazione degli usi civici, 1, ins. 5), Chianni (ivi, 2, ins. 12), Pontedera (ivi, 1, ins. 28), San Giuliano Terme (ivi, 1, ins. 30) e Bientina (ivi, 2, ins. 2). Preciso che al momento la mia indagine non ha riguardato le carte relative al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, nato nel 1929 a seguito della riorganizzazione delle funzioni del Ministero dell'Economia Nazionale, che ha un giacimento direttamente riguardante gli usi civici [cfr. A. Benedetti, *Usi civici*, cit., 114-115; *L'amministrazione centrale dall'Unità alla Repubblica. Le strutture e i dirigenti*, a cura di G. Melis, III, *I ministeri economici*, a cura di L. Giuva, M. Guercio, Bologna 1992, pp. 217-255 (per il Ministero dell'Agricoltura: 1916-1923), 351-362 (per il Ministero dell'economia nazionale: 1923-1929), 573-650 (per il Ministero dell'agricoltura e foreste: 1929-1943). Più in generale: G. Melis, *Storia della amministrazione italiana*, Bologna 2020, pp. 287-387 (per il periodo fascista e della Repubblica sociale italiana)].

²³ Faccio riferimento al numero dei fascicoli risultanti dal conteggio fatto dal *Commissario*, che teneva conto delle modifiche amministrative e territoriali disposte nel novembre del 1925 con la nascita della provincia di Livorno (R.D. 15 novembre 1925 n. 2011, convertito in L. 18 marzo 1926, n. 562). Attualmente, in forza della unione di alcuni comuni, le realtà amministrative della Provincia sommano a trentasei. Devo anche segnalare le varie modificazioni territoriali e gli spostamenti di porzioni di territorio da un Comune post-unitario all'altro avvenute dopo il 1861, ben documentati per ogni Comune post-unitario in C. Pazzagli, S. Soldani, G. Benedetti, *La Toscana dal Granducato alla Regione: atlante delle variazioni amministrative territoriali dal 1790 al 1990*, I, Firenze 1992. Su tali questioni si veda anche G. Fratta, *Legislazione italiana in tema di circoscrizioni comunali*, in L. Gambi, F. Merloni (curr.), *Amministrazione pubbliche e territorio in Italia*, Bologna 1995, pp. 47-67 e, in particolare, G. Benedetti, *La Toscana*, ivi, pp. 187-219.

²⁴ Si trattò di 16 fascicoli relativi ai comuni di Casciana Terme, Calcinaia, Casale Marittimo, Cascina, Castelfranco di sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Palaia, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano terme, Santa Luce Orciano, Volterra. Nella lettera di accompagnamento si specificava che la trasmissione avveniva «per avvenuta archiviazione» dipendente dalla «accertata inesistenza di terre di uso civico nei territori» dei comuni elencati. Vedremo che per uno di questi, Volterra, non era stato proprio così.

²⁵ In quell'anno furono inviati nove fascicoli, riguardanti i comuni di Bientina, Buti, Calci, Chianni, Fauglia, Guardistallo, San Miniato, Pomarance, Santa Croce sull'Arno.

sono diventate le due *buste* archivistiche del fondo pisano²⁶. Mancano a Pisa i fascicoli di sei comuni che si trovano ancora presso il *Commissariato* (Crespina, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Lari²⁷, Vicopisano e Montescudaio)²⁸ e altri che al momento non sono disponibili (Capannoli, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Santa Maria a Monte, Terricciola e Vecchiano). Per i comuni mancanti, l'assenza del fascicolo potrebbe dipendere dall'esser state in piedi a lungo varie controversie giudiziarie (es. Vecchiano²⁹), dimodoché si può ipotizzare che i documenti amministrativi siano finiti nei fascicoli di tali controversie³⁰. Negli altri casi, a parte Santa Maria a Monte (dove si registra un procedimento per

²⁶ ASPi, *Commissariato per la liquidazione degli usi civici, 1925-1955* (d'ora in poi ASPi, *Commissariato*), 1-2.

²⁷ I territori di Lari e Cascina terme furono uniti in un solo comune dal 1927 al 1957, poi tornarono autonomi, infine, da alcuni anni sono di nuovo uniti. Ai tempi della legge del 1927 l'attestazione del comune di Cascina Terme (ASPi, *Commissariato*, 1, ins. 1) specificò che essa era fatta solo per il territorio suo proprio in quel momento.

²⁸ Per i comuni appena citati, le ricerche di Benedetti ci consentono di documentare agevolmente l'avvenuta chiusura delle operazioni demaniali ma solo in un caso la pubblicazione del relativo decreto nel *Bollettino* (cfr. A. Benedetti, *Usi civici*, cit., *ad indicem*). Si tratta di Montopoli Valdarno, le operazioni relative al quale si chiusero nel 1943, ma videro poi, la pubblicazione sul *Bollettino* nel 1955 (*Bollettino usi civici*, 1955, p. 244). Per Crespina (1964), Lari (1964), Vicopisano (1956), Lorenzana (1962) e Montescudaio (1964) il provvedimento è stato rinvenuto dal Benedetti solo nel relativo fascicolo amministrativo e non risulta alcuna pubblicazione, dunque, si potrebbe anche ritenere che il procedimento non si sia perfezionato completamente.

²⁹ A. Benedetti, *Usi civici*, cit., *ad indicem*.

³⁰ Nel territorio del Comune di Vecchiano esistono oggi due gestioni di assetti collettivi: quella relativa a Vecchiano, Avane, Nodica e Filettole e quella di Migliarino, Malaventre entrambe curate da una Amministrazione Separata dei beni di uso civico. Utili indicazioni, raggugli e documenti in M. Matteucci (cur.), *Storia dei beni di uso civico della frazione di Migliarino*, Migliarino pisano 1988.

legittimazione di terre³¹), Lajatico³², Monteverdi³³ e Montecatini Val di Cecina³⁴ (per i quali il censimento «certificato» dei comuni in cui è accertata e certificata la presenza di «usi civici» prodotto dalla Regione Toscana³⁵ registra nel territorio comunale la presenza di assetti collettivi), la sorte mi è, per ora, del tutto incognita.

4. *Un itinerario nelle carte del Commissario*

La cornice entro la quale si mosse a partire dal 1924 il *Commissario* è ben nota, anche se deve essere integrata con una serie di circolari ministeriali che determinarono in concreto la sua azione³⁶. L'indagine prese avvio non dopo il 1927, ovviamente, ma subito dopo l'entrata in vigore del Regio Decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751. Al di là dell'attività di riconoscimento promossa da parte di chi «esercitasse o pretendesse di esercitare» una delle posizioni giuridiche individuate dall'art. 1³⁷, già il Decreto attribuiva estesi poteri di azione d'ufficio in

³¹ *Bollettino usi civici*, 1962, p. 2519 (13 febbraio 1962).

³² *Bollettino usi civici*, 1940, p. 4733 (26 luglio 1938). Gli assetti collettivi presenti nel Comune di Lajatico sono gestiti oggi dall'amministrazione comunale.

³³ A riguardo delle vicende degli assetti collettivi di Monteverdi, oggi gestiti dalla amministrazione comunale, fornisce prime notizie riguardanti la lunga vicenda giudiziaria G. Caciagli, *La provincia pisana*, IV, Pontedera 2001, pp. 611-614. Dell'esistenza di assetti collettivi a Monteverdi e delle controverse giudiziarie ad essi relative faceva già cenno l'allora Capo sezione del Ministero di agricoltura, industria e commercio A. Stella, *Le Leggi di affrancazione e i diritti collettivi d'uso in altre province del Regno*, Roma 1911, p. 50. La complessiva vicenda di tali assetti collettivi, che vide per secoli anche aperta una controversia tra la comunità e i monaci del Monastero di San Pietro in Palazzolo (una serie di carte della fase di metà '700 della controversia sono consultabili in Archivio di Stato di Livorno, *Tribunali di Monteverdi*, 62, ins. 8), è ridotta a sintesi dai sei provvedimenti di liquidazione, affrancazione e «assegnazione a categoria» pronunciati dal Commissario tra il 1932 e il 1959: *Bollettino usi civici*, 1932, p. 4281 (18 novembre); ivi, 1933, p. 830 (12 gennaio), ivi, 1933, 1840 (30 marzo-5 aprile); ivi, 1933, pp. 4281, 5135 (18 ottobre), ivi, 1939, p. 5626 (14 giugno); ivi, 1959, I, p. 452 (26 maggio).

³⁴ *Bollettino usi civici*, 1957, I, 380 (11 gennaio).

³⁵ Si tratta dell'allegato G del *Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico*: <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12605187/allegato+G>.

³⁶ Un quadro generale sull'impatto delle circolari ministeriali nell'ordinamento italiano dell'Ottocento e Novecento è consultabile nel volume F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, C. Valsecchi (curr.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto tra Otto e Novecento*, Macerata 2011.

³⁷ Art. 1: «... usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune [...] università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici...»

capo ai *Commissari*, ai quali era attribuita la prerogativa di procedere «non solo su istanza degli interessati, ma anche di ufficio all'accertamento» (art. 27)³⁸.

Sfruttando questi poteri d'accertamento d'ufficio e il disposto di una circolare del Ministero dell'Economia nazionale del luglio 1925³⁹ (con la quale si chiedeva alle amministrazioni comunali di effettuare le necessarie dichiarazioni in ordine alla esistenza o meno di assetti collettivi rientranti nella disciplina del decreto nel loro territorio) il *Commissario* si era tempestivamente attivato scrivendo alle varie amministrazioni. L'attività che ne conseguì appare nella totalità dei fascicoli spezzata in due momenti: quello rappresentato dalle prime risposte dei Comuni (in un arco di tempo che va dalle risposte di chi trasmise materiale al *Commissariato* nel 1925⁴⁰ e chi ebbe bisogno di un sollecito nel 1928⁴¹) e quello che prese avvio nella quasi totalità dei casi una quindicina di anni dopo e coincise con la nomina nel luglio 1942 di un perito incaricato delle verifiche istruttorie individuato per tutti i comuni della Provincia nella figura di Giuseppe Torrero⁴². In generale, il tecnico incaricato, senza mai fornire indicazioni precise in merito alla collocazione dei dati, dichiara di aver effettuato verifiche presso gli archivi di stato di competenza, gli archivi comunali, di aver verificato il «catasto antico e recente» e di aver assunto le «debite informazioni da funzionari del Comune». Lo si evince dalle carte prodotte ai fini del pagamento dei compensi

³⁸ Con annesso ruolo di impulso ministeriale, previsto nel Decreto del 1924, nella Legge 1766, nel Regolamento e, infine, nella L. 1078 del 1930. Sull'applicazione della legge 1766 e sulle norme successive: F. Marinelli, *Gli usi civici*, III ed., Milano 2022, pp. 94-98 e U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in E. Cortese (cur.) *La proprietà e le proprietà*, Milano 1988, 503.

³⁹ È pubblicata anche da P. Federico, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive*, Roma 1995, 1693-1694. Più o meno nello stesso periodo il *Commissario* si era ingegnato (immagino ovunque, ma ho il dato relativo a Pisa) per la costituzione di un albo di esperti legali idonei a condurre le «istruttorie per accertamento e liquidazione usi civici», persone «in qualche modo già versate nella materia stessa e che diano, insieme, affidamento di serietà e di attività» (lettera del *Commissario* al Presidente del Tribunale di Pisa con invito a segnalare un elenco di avvocati idonei dell'8 maggio 1925). Anni dopo il *Commissario* si rivolse sempre al Presidente del Tribunale per la composizione di un elenco di dottori in agraria e ingegneri (maggio 1933).

⁴⁰ Ad esempio, per il Comune di Pisa: ASPi, *Commissariato usi civici*, 1, fasc. 25 (lettera al commissario del 3 settembre 1925: «non esistono beni di uso civico» nel comune) e successiva missiva del 5 ottobre 1925 di identico contenuto).

⁴¹ Es. ASPi, *Commissariato usi civici*, 1, ins. 29 (Riparbella).

⁴² In una delle riunioni annuali del Centro studi di Trento V. Tigrino, A. Stagno, G. Beltrametti presentarono una relazione dal titolo *Il contributo dei geometri alla definizione della proprietà collettiva in Italia tra saperi tecnici, definizione giuridica e pratica dei luoghi: la cinquantennale attività di Giuseppe Torrero tra Piemonte e Liguria (1930-1980)*, che non mi risulta, poi, pubblicata. Sulla attività di Torrero: A. Torre, *Turismo e usi civici*, in Id. *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma 2011, pp. 213-232.

e del rimborso delle spese sostenute⁴³. Oltre a queste carte, i fascicoli contengono la relazione sull'istruttoria svolta e, in alcuni casi, la richiesta di chiarimenti da parte del *Commissario*. Nei casi nei quali l'istruttoria condusse a risultati negativi in ordine all'esistenza di assetti collettivi, la relazione di Torrero contiene sempre l'affermazione, assunta a modello, che «il comune possiede attualmente soltanto beni di uso pubblico ed altri patrimoniali pervenuti per acquisto e per esser destinati ad opere pubbliche»⁴⁴ e al massimo la specifica che il Comune «possiede dei livelli dipendenti da concessioni di terreni che si presume appartenessero al demanio comunale», consistenti in concessioni fatte con «regolari atti d'enfiteusi approvati e trascritti e rinnovati con atto di ricognizione ogni periodo di trenta anni circa». Affermazioni tendenzialmente generiche, che in non pochi casi indussero il *Commissario* a chiedere chiarimenti in ordine alla natura dei terreni concessi. Da Roma, infatti, nella maggior parte dei casi non ci si contentò della semplice menzione delle concessioni e del «si presume appartenessero al demanio comunale» di solito usato in prima battuta da Torrero e si giudicarono opportuni approfondimenti riguardanti la natura giuridica dei beni oggetto di concessione e, in particolare, la verifica della legittimità degli atti stessi. Di fronte a questo tipo di richiesta, il geometra piemontese rispose sempre con una specifica riguardante l'efficacia delle *allivellazioni* leopoldine disposte nella piana pisana con *Motuproprio* del giugno 1776⁴⁵. Nella normalità dei casi evidenziò come uno specifico paragrafo, il settantunesimo, aveva disposto (il termine usato nei documenti amministrativi è sempre «ordinò» e, se si vuole, corrisponde all'«ordiniamo» del testo leopoldino)⁴⁶

⁴³ In alcuni casi l'attività di Torrero oltrepassò il Ventennio. Nel caso di Santa Croce sull'Arno (ASPi, *Commissariato*, 2, ins, 32), ad esempio, alla dichiarazione di assenza del 3 settembre 1925, seguì l'istruttoria consegnata nel settembre 1954 e il decreto di chiusura del 28 agosto 1957. Torrero aveva lavorato all'accertamento riguardante Santa Croce sull'Arno, secondo le certificazioni che accompagnavano la richiesta di liquidazione della notula, nel giugno del 1943 (ricerche presso l'Archivio di Stato di Pisa), nel luglio 1948 (verifiche presso la sede comunale, presso l'Archivio di Stato di Firenze e presso l'Archivio notarile di quella città) e nel giugno 1954 (verifiche presso l'Archivio notarile a Roma).

⁴⁴ L'espressione si ripete in quasi tutte le perizie di Torrero: es. San Giuliano Terme (ASPi, *Commissariato*, 1, fasc. 30)

⁴⁵ Cfr. G. Poggi, *Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana, seconda edizione [...] corredata d'appendice e note dell'avvocato Enrico Poggi*, I, Firenze 1842: «L'enfiteusi, più comunemente conosciuta in Toscana sotto il nome di livello (p. 1); L'enfiteusi detta altrimenti in lingua italiana livello [...]» (p. 344). Il testo, poi, nelle pagine successive si dilunga sulle particolarità delle concessioni previste dalle norme leopoldine.

⁴⁶ Il § LXXII della norma leopoldina è pubblicato in P. Federico, *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive*, cit., p. 1698. Il testo dei due paragrafi è il seguente, salvo il corsivo che è del

che i beni stabili delle comunità fossero livellati o venduti, ed al successivo 72 *abolì ogni e qualunque diritto di godimento pubblico, o comunale* nei pascoli terreni boschivi pinete ed altri fondi di pertinenza di ciascuna delle comunità contemplate nel presente regolamento, volendo che i medesimi [fossero] da reputarsi liberati dalle servitù al principio delle allivellazioni e delle vendite rispettive.

Di fronte a chiarimenti di questo tipo il *Commissario*, visto che di solito Torrero aggiungeva che «non esistono terreni privati soggetti a uso civico, non esistono promiscuità, né associazioni agrarie di quelle contemplate dalla legge, né diritto o consuetudini piantive, né occupazioni abusive di terreni demaniali, e nessun altro diritto che ai sensi della legge sugli usi civici debba esser sistemato», nulla più obiettava e procedeva all'emanazione del Decreto di accertamento dell'inesistenza di figure rilevanti per la normativa del 1924/27⁴⁷.

Molto si è detto, sin dai primi decenni del XX secolo almeno⁴⁸, in ordine alla efficacia dei provvedimenti del Granduca Lorena⁴⁹. La lettura data da Torrero,

sottoscritto (*Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblica da dì 11 luglio 1774 al dì 27 giugno 1776*, Firenze 1776, VII, n. CXXXI): «...ordiniamo, che tutti i beni stabili, che posseggono attualmente, o che possedessero in qualunque tempo le comunità suddette ed i loro luoghi pij, o altri patrimoni comunitativi *siano allivellati, o venduti come sarà creduto expediente* [...]» (§ LXXI) e «aboliamo pertanto, ogni e qualunque diritto di godimento pubblico, o comunale nei pascoli, terreni boschivi, pineti, ed altre terre di pertinenza di ciascuna delle comunità contemplate nel presente Regolamento, volendo noi che i beni suddetti comunitativi siano per l'avvenire, esenti da qualunque *servitù di pascolo pubblico, comunale, o in qualunque forma cumulativamente promiscuo, o altra simile*, da cui dovranno considerarsi e reputarsi per liberati al principio delle allivellazioni, o delle vendite rispettive, dichiarando peraltro che sarà sempre lecito, e permesso a tutti, ed a chiunque de possessori di detti beni l'accordarsi reciprocamente a tenere i loro pascoli in comune, con pagamento di fida o senza, come giudicheranno nel loro migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi, che liberamente, dalle parti contraenti saranno convenuti e stipulati» (§ LXXII).

⁴⁷ Es. ASPI, *Commissariato*, 1, ins. 25 (Pisa). Ai Podestà dei centri più importanti il Commissario usava la cortesia di trasmettere l'istruttoria «con preghiera di comunicarmi il vostro benessere o le eventuali osservazioni nel termine di 15 giorni dalla ricezione» (es. Pisa, 3 novembre 1942). Costoro, però, spesso rispondevano alla stessa maniera di quello di Pisa, specificando che la relazione «non è stata richiesta e non è necessaria al Comune che ha sempre avuto esatta conoscenza della situazione dei propri terreni», rifiutandosi in prima battuta di pagare i compensi a Torrero.

⁴⁸ Es. G. Raffaglio, *Diritti promiscui, demani comunali, usi civici. Seconda edizione riveduta e ampliata*, Milano 1915, p. 98 (vi si sostiene la teoria dell'efficacia "autorizzativa" dei provvedimenti leopoldini e non quella di intervento di eliminazione in forza di legge).

⁴⁹ Le coordinate del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sono consultabili in A. Dani, *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana*, cit., pp. 298-307 e M. Montorzi, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle Riforme leopoldine*, ora in Id., *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze 1997, pp.

di fronte alla miriade di concessioni realizzate, fu quella di fermarsi all'attestazione della loro presenza (dandone per incontestabile l'efficacia) e fu accettata senza esitazione dal *Commissario*, sia, per le concessioni successive al *Motuproprio* leopoldino, sia, per quelle effettuate prima di esso quando i terreni, come precisato sempre dal perito istruttore, erano stati «riconcessi a livello dopo l'emanazione dell'editto»⁵⁰, o «ricondotti con atti di data posteriore»⁵¹. Pian piano, tra l'altro, il chiarimento intorno all'applicazione dei provvedimenti leopoldini fornito da Torrero entrò nell'articolato abituale delle perizie, evitando, in questo modo, successive richieste di integrazione delle stesse⁵².

In alcuni fascicoli dell'istruttoria amministrativa avviata nel 1925 si trova anche copia delle informazioni fornite dai Comuni ai tempi, credo di poter dire, dell'inchiesta Quarta⁵³. I dati forniti in quell'occasione, in certi casi, risultarono confliggenti con le dichiarazioni acquisite dopo il decreto del 1924. Nel caso di Castelnuovo Val di Cecina, ad esempio, per il quale la dichiarazione legata al Decreto del 1924 non era stata celerissima, nel 1907 le autorità comunali avevano dichiarato che poteva esser supposta l'esistenza di assetti collettivi di legnatico e pascolo «perché un comitato popolare sta[va] preparando l'azione per la rivendicazione» e nelle «Osservazioni» proposte dal modulo ministeriale⁵⁴ precisavano che

da documenti rintracciati all'Archivio di Stato sembra che esistessero delle porzioni di territorio di questo Comune soggetto al vincolo della servitù di pascolo e legnatico a favore della popolazione [...]. Tale servitù, non è accertato fino a quando venne riconosciuta, ma certamente vi fu, come risulta dagli atti posseduti dal suddetto Comitato, il quale ritiene non possa essere intervenuta alcuna prescrizione.

160-162.

⁵⁰ Es. ASPi, *Commissariato*, 1, ins. 11 (Castelnuovo Val di Cecina).

⁵¹ Es. ivi, 1, ins. 30 (San Giuliano terme).

⁵² Es. ivi, 1, ins. 11 (Castelnuovo Val di Cecina). Appunti di partenza in E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana*, I, Firenze 1833, pp. 574-579; M. Bicchierai, *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale*, Venezia 1995, pp. 204-205; G. Caciagli, *La Provincia pisana*, cit., III, 357-392.

⁵³ Riferimenti e documenti in *Atti della commissione per la riforma della legge abolitiva degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi*, Roma 1908 e in U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, cit., pp. 496-497.

⁵⁴ Nel quale si chiede «se nel territorio del Comune vi sono associazioni agrarie, università agrarie, partecipanze comunali ecc. per l'esercizio di usi civici o per il godimento di proprietà collettive» e, secondo quesito, «se nel territorio del Comune vi siano fondi tuttora soggetti a servitù, o usi civici, o diritti a favore della popolazione del comune, o di una frazione, o di una classe di essa».

Tanto che, siccome il documento appena citato deponeva per l'esistenza di assetti collettivi tra i più classici, il *Commissario* nel marzo 1928, essendo imminente la scadenza del termine posto dal Regolamento, minacciò la richiesta al Prefetto di Pisa della nomina di un commissario *ad acta* al fine di ottenere la dichiarazione fino a quel momento omessa dalle autorità comunali.

A questo sollecito il Comune di Castelnuovo rispose, specificando che non era possibile «affermare la esistenza o meno di usi civici nel territorio comunale», ma anche non negando l'avvio di una iniziativa della popolazione nel 1907, come risultava dagli atti del Ministero: «da indagini esperite all'uopo in questo archivio comunale resulterebbe una istanza avanzata da alcuni cittadini nell'anno 1907 chiedente al Consiglio l'intervento dell'autorità comunale per far dichiarare affetti da usi civici alcuni terreni non ben precisati». Si era nel 1928 e anche a Castelnuovo la cosa pubblica era retta da un Podestà, il quale riferiva che all'epoca il Consiglio aveva incaricato un legale del fòro di Livorno di studiare la questione e che effettivamente nel 1911 costui aveva trasmesso le proprie considerazioni in un documento che «nonostante le più minute ricerche» non era stato rinvenuto. Ne era stata, allora, chiesta copia all'estensore e per questo si pregava di far sì che, in attesa di essa, non si cadesse in nessuna decadenza. Oltre a ciò, il Podestà cercava, per così dire, di calmare le acque, comunicando di aver svolto personalmente delle indagini, interpellando «alcuni vecchi cittadini del paese», dei quali «nessuno ricorda[va] di aver esercitato diritti di pascolo e legnatico».

Il 29 marzo successivo, il Podestà tornava a scrivere al *Commissario* e

tenuto presente il risultato se non precisamente negativo perlomeno moltissimo dubbio ed incerto delle indagini esperite e dello studio accurato fatto seguendo la relazione

dell'avvocato incaricato che finalmente era stata reperita (ma che non veniva al momento resa di pubblico dominio), non essendo riuscito ad individuare «la natura degli usi e i terreni sui quali graverebbero», manifestava l'intento di

non avanzare alcuna dichiarazione di diritto o comunque di preteso diritto di esercizio di usi civici sulle terre di questa circoscrizione comunale.

A favore di una determinazione del genere stava anche il fatto che

da tempo immemorabile non si riscontra traccia di esercizio di tali diritti, e [...] che queste popolazioni non hanno sentito né sentono il bisogno da così gran pezza di esercitarli, o comunque di chiederne il riconoscimento.

Sicché, concludeva un po' ammiccante,

ravviso essere prudente e conveniente non ingolfare questa amministrazione, già povera e stremata di forze economiche, in una procedura lunga e dispendiosa di tempo e di denaro, procedura che, come è quasi certo, rimarrà infruttuosa.

Che si fosse trattato di un ricordo sbiadito? Posso aggiungere solo che anche ai tempi delle perizie di Torrero le cose non mostrarono assenza di asperità. Ricevuto l'incarico a luglio, il tecnico piemontese a dicembre chiese una proroga rilevando che «il comune riscuote livelli da parte di una cinquantina» di concessionari; livelli nati ai tempi di Pietro Leopoldo e concessi «in linea mascolina perpetua». Dunque, vi erano stati vasti terreni in astratto un tempo attribuibili alla comunità e il maggior tempo per la stesura era chiesto per accertare se tali terreni concessi fossero stati parte del demanio comunale e, in caso positivo, «non essendo le [intestazioni catastali] aggiornate», provvedere o alla loro legittimazione o alla reintegrazione del possesso in capo al Comune nel caso non concorressero «i requisiti per la legittimazione» fissati dagli articoli 9 e 10 della legge del 1927. Nella perizia dall'8 marzo 1843, però, Torrero non palesò gli approfondimenti compiuti e, limitandosi ad affermare che i terreni in questione «hanno perso la qualità demaniale e sono stati liberati dall'uso civico», non lasciò spazio per ulteriori approfondimenti o chiarimenti. Nel giro di un ventennio si era perso il ricordo di un esercizio secolare. Quelli di Castelnuovo, insomma, sono da annoverare tra gli assetti collettivi spariti, dei quali l'attività del *Commissariato* fu, in fin dei conti, per la genericità dei documenti comunicatigli, ignara certificatrice, dato che il procedimento amministrativo si concluse con un provvedimento di assenza di necessità di operazioni di accertamento⁵⁵.

Il secondo caso del quale vorrei trattare è quello del comune di Casale Marittimo⁵⁶. In questo caso il fascicolo si apre, al contrario dei ricordi sbiaditi di Castelnuovo, con una chiara presa di posizione delle autorità comunali. Mi riferisco a una delibera del 1926 del Podestà, nominato per inciso da poco più di un mese, nella quale si afferma che il Comune possedeva «in antico una vasta tenuta di boschi sui quali la popolazione esercitava i diritti di pascolo e legnatico», tenuta che nel 1779 venne alienata ad un

irrisorio prezzo per ragioni e con sistema poco elogiabili, punto corretti, ad un solo individuo fratello di un amministratore comunitativo di Casale.

⁵⁵ *Bollettino degli usi civici*, 1943, p. 657 (27 aprile 19743).

⁵⁶ Prime indicazioni su questa comunità sono consultabili in E. Repetti, *Dizionario*, cit., I, 1833, pp. 495-496; G. Caciagli, *La provincia pisana*, III, pp. 209-218; M. Bicchierai, *Beni comuni e usi civici*, cit., pp. 200-201. Il fascicolo è consultabile in ASPi, *Commissariato*, 1, fasc. 7.

A causa di tale vendita, «dell'avvenuto diboscamento di buona parte del territorio venduto» e del «sistema di taglio dei boschi ora in uso», insiste la delibera, «l'esercizio dei diritti di pascolo e di legnatico [era] andato sempre affievolendosi, tantoché quello di pascolo [era] del tutto cessato e quello di legnatico [era] divenuto assolutamente inesercitabile». Tuttavia, siccome i diritti in questione rientravano «nella previsione del Decreto del 1924», il Podestà deliberava di «dichiararli al Commissario», specificando che tali usi gravavano su un terreno «già macchioso e ora in parte diboscato» situato tutto entro i confini del territorio comunale⁵⁷. Nell'agosto successivo il *Commissario* chiese tutta la documentazione utile al fine di istruire l'istanza («documenti che possono valere a prova», specifica dell'esistenza e dello stato di «giudizi pendenti» presso altre autorità giudiziarie e precisazione in ordine alla esistenza, oltre ai dichiarati, di altri assetti rilevanti per il Decreto del 1924). Da questo momento in poi, però, le cose si andarono complicando. Nel gennaio del 1928 il Podestà non aveva ancora risposto e il *Commissario* inviò un sollecito («non è possibile ritardare ancora l'istruttoria degli usi civici denunziati»), dato che incombevano i termini fissati dal Regolamento del 1928. Ma a questo sollecito e ad un successivo richiamo del maggio del 1931 (vi si chiedeva da Roma «la superficie approssimativa delle terre in questione») non seguì da Casale alcuna risposta. Ci fu bisogno di un terzo sollecito nel 1932 («prima che io sia costretto a procedere con le facoltà conferitemi dalla legge»), perché il Podestà, sempre lo stesso del 1926, comunicasse di non aver dato seguito ai precedenti solleciti non «per mala volontà», ma perché

realmente non si avevano presenti documenti che certamente provassero tali diritti. Le più insistenti ricerche hanno recentemente portato al rintracciamento di un parere legale del marzo 1875 sulla questione delle macchie già di proprietà di questo comune, parere che rimetterò a codesto commissario fra brevi giorni e cioè non appena ne sarà terminata la copia che ho ordinato.

La relazione del legale incaricato dalla amministrazione comunale, inviata come annunciato al *Commissario* e restituita al Comune nell'agosto 1932 (e, quindi, assente nel fascicolo amministrativo), indicava che le terre comunali oggetto di verifica erano state alienate secondo la normativa leopoldina del 1776 e che «inutilmente [in un periodo successivo] il comune agì in giudizio per ottenere l'annullamento della vendita perché le [sue istanze] furono respinte con sentenza passata in giudicato». La situazione, però, non doveva essersi appianata immediatamente, ma non avendo al momento a disposizione il parere, né

⁵⁷ La delibera fornisce anche l'elenco nominativo degli appezzamenti di cui si tratta e dei loro possessori.

emergendo dalle carte la natura delle controversie intentate dal Comune, in questa sede si può solo dire che il *Commissario*, dando peso risolutorio ai §§ LXXI e LXXII della normativa leopoldina, ritenne che «l'istanza di accertamento degli usi civici fatta dal Comune [...] non può avere alcun effetto favorevole». Per questo anche i ventilati elementi a favore della necessità di tutela cadevano. Da ciò derivò un provvedimento con il quale, il 19 novembre 1935, si respinse l'istanza di accertamento avanzata⁵⁸. Solo compiendo una serie di verifiche in altre sedi, per andare sotto la superficie di ciò che appare dalle carte del *Commissariato*⁵⁹, potrebbero emergere ulteriori indicazioni in ordine alla 'storia' degli assetti di Casale. Di certo, anche nel '900 la questione ebbe una inopinata appendice. Prima di disporre la chiusura delle operazioni demaniali, il *Commissario* dette il via ad un'altra serie di sondaggi nel marzo 1941, volti a verificare la situazione nel territorio di Casale e nelle sue frazioni in ordine alla esistenza di «terre di privati sulle quali i cittadini esercitano usi civici» e al possesso da parte del «Comune e sue frazioni [di] terre sulle quali i cittadini esercitano gli usi medesimi». Perché il *Commissario* si fosse determinato a questa risoluzione non è dato al momento sapere. I destinatari di questa ulteriore richiesta erano ancora una volta il Podestà di Casale⁶⁰ e il Comando dei Carabinieri competente per territorio⁶¹. Da entrambe le fonti giunsero nuovamente risposte negative in ordine all'esistenza di assetti collettivi di qualunque tipo⁶² e al *Commissario* non restò che emanare il decreto di archiviazione della procedura (11 maggio 1941) che, compiute tutte le formalità, fu pubblicato nell'ottobre dello stesso anno sul *Bollettino*⁶³. In definitiva, una vicenda di assetti reclamati, ma spariti, che una

⁵⁸ Decreto commissariale 19 novembre 1935: *Bollettino degli usi civici*, 1935, p. 2417.

⁵⁹ Al momento non posso dire di fronte a quale autorità giudiziaria, né posso specificare alcunché in ordine al dettaglio delle richieste.

⁶⁰ Ormai mutato: gli elenchi forniti da Caciagli (*La provincia pisana*, III, p. 214) recano un vuoto dalla nomina del Podestà del 1926 a quella del commissario prefettizio nel 1943, ma dalle firme sui documenti si capisce che trattasi di un soggetto diverso.

⁶¹ ASPi, *Commissariato*, 1, fasc. 7, nn. 14-15 (24 e 26 marzo 1941).

⁶² Per quella dei Carabinieri: *ivi*, n. 16. Per quella del Podestà, in verità un po' sibillina («si comunica che *attualmente* in questo comune non esistono terre gravate da usi civici»): *ivi*, n. 17 (17 aprile 1941).

⁶³ *Ivi*, n. 20 e *Bollettino degli usi civici*, 1941, p. 4788. Una piccola appendice si registrò anche nel 1958, quando il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impegnato nella questione dei regolamenti di polizia rurale chiese informazioni al *Commissario* in ordine alle attività eventualmente svolte ai sensi della Legge 1766 (*ivi*, n. 22: 22 marzo 1958). A questa richiesta il *Commissario* rispose poco dopo comunicando che nel caso di Casale l'istruttoria si era conclusa con regolare emanazione del decreto commissariale (*ivi*, n. 23: 15 aprile 1958).

certa sommarietà degli accertamenti non riuscì a far emergere o quanto meno, credo si possa sostenere, a valutare con attenzione.

Il terzo caso riguarda Bientina, il cui territorio sin dai tempi antichi si estendeva su terre lacustri e in parte paludose nella zona nord del territorio della odierna provincia di Pisa e del vecchio territorio granducale, al confine con i domini lucchesi⁶⁴. Spazi aventi natura differente e mutevole (lago, pantani, terreni allagati, terreni a vegetazione palustre, canali), oggetto di sfruttamento collettivo, o di concessione in ordine al diritto di pesca da parte della comunità⁶⁵ al fine di incrementare le risorse comunali ed abbattere gli oneri gravanti sugli abitanti⁶⁶. Ignaro delle resistenze locali ai progetti e agli intenti del *Motuproprio* leopoldino del 1776⁶⁷, che, per quanto riguarda i terreni lacustri e palustri non coltivabili, ebbero successo⁶⁸, Torrero spiega nella perizia che a metà '800 la

⁶⁴ Indicazioni orientative in G. Caciagli, *La Provincia di Pisa*, III, pp. 9-68; M. Bicchierai, *Usi civici*, cit., 197-198.

⁶⁵ A. Zagli, *Pratiche e forme d'uso delle risorse collettive in un ambiente palustre: il bacino di Bientina in Toscana*, in «Quaderni storici», n. s., 81, 3/1992, pp. 801-852; Id., *Il lago e la comunità. Storia di Bientina una "castello" di pescatori nella Toscana moderna*, Firenze 2001 [dove, ad esempio, si ricorda di una porzione di bosco rivierasco concesso in affitto con il riservo dello *ius pascenti* per gli abitanti del comune e si tratta di inibizioni riguardanti lo sfruttamento in capo forestieri, di «abitanti di fuori» e di «originari» ai quali erano o si pretendevano nel tempo riservate le attività di sfruttamento delle risorse palustri (pp. 105, 153)].

⁶⁶ La via prescelta per aumentare le entrate patrimoniali della comunità fu quella di organizzare progressivamente alcune zone riservate per la pesca da cedere in affitto ai migliori offerenti. Andrea Zagli (*Il lago e la comunità*, cit., pp. 233-234) ha documentato che sin dal XVI secolo si cominciarono a riservare porzioni di spazio palustre per la pesca in forza di una sorta di donazione dei bientinesi alla loro comunità di una parte dei loro diritti sulla zona palustre, in modo che la comunità potesse liberamente concedere al miglior offerente la privativa di pesca in certi periodi dell'anno e incrementare, così, il suo patrimonio (con effetto, poi, sul contenimento delle imposizioni a carico degli abitanti). Col tempo, però, il numero dei concessionari si ridusse notevolmente e nel XIX secolo al basso numero di concessionari si legava la normalità di concessioni pluriennali e di sub-concessioni ad altri soggetti, con la gestione dello sfruttamento che, ovviamente, era passata di mano (ivi, p. 259).

⁶⁷ Le coordinate e i momenti dell'opposizione alle riforme leopoldine sono consultabili in A. Zagli, *Il lago e la comunità*, cit., pp. 402-407. Un'ulteriore lettura, che tende a mettere da parte il ruolo delle risorse collettive, per far emergere altri aspetti è consultabile in M. Montorzi, *Modelli di proprietà in Toscana*, cit., pp. 162-164.

⁶⁸ Andati deserti gli incanti e montata la protesta, che rivendicava che il «padule» appartenesse alla popolazione di Bientina e non alla comunità e, dunque, non vi fosse ragione di applicare il *Motuproprio* leopoldino destinato alle alienazioni dei beni delle comunità, nel 1781 le allivellazioni e vendite dei proventi delle pesche e degli altri luoghi palustri furono sospese dal Granduca, con il conseguente ordine di condurre in porto solo le procedure riguardanti quei luoghi che non essendo coperti dalle acque erano stabilmente idonei alla coltura; canone quest'ultimo che, come nota Zagli, fu speso nei decenni successivi per giustificare le attività

zona paludosa e lacustre era stata bonificata e prosciugata. Semplificando non poco le dinamiche che si erano sviluppate intorno alle zone bonificate e riducendo la questione ad una situazione ormai radicata di concessione da parte della comunità, Torrero afferma che

prima del 1853 il comune possedeva a titolo demaniale il lago e la palude di Bientina soggetto all'uso civico di pesca esercitato dalla popolazione locale la quale corrispondeva al Comune un compenso.

In quell'anno, scrive, il Comune «venne espropriato del suo diritto e il lago venne prosciugato e bonificato». A ristoro del depauperamento conseguente alla comunità (nulla ai singoli abitanti) venne assegnata una rendita annua e «una parte del terreno bonificato», poi diviso in lotti e concesso a privati tra il 1862 e il 1864⁶⁹. Successivamente, come accadeva di norma, tutte le concessioni enfiteutiche furono oggetto di affrancamento («tutti i livelli vennero affrancati») e quindi all'epoca della verifica di Torrero i terreni un tempo appannaggio della comunità erano⁷⁰ pacificamente nel pieno dominio di soggetti privati e non si prospettavano, né assetti collettivi, né occupazione arbitrarie, né esigenze di operazioni liquidatorie o di accertamento dell'avvenuta trasformazione dei beni da «demaniale» in «allodiale»⁷¹.

Alle richieste di chiarimenti del *Commissariato*, il geometra piemontese precisò, senza preoccuparsi del depauperamento dei diritti civici patito della popolazione locale, che «l'uso civico di pesca [era] venuto a cessare con l'emanazione del decreto» del 1853, semplicemente perché era venuta meno la possibilità stessa della pesca: «il lago e palude vennero trasformati in seminativi».

di dismissione dei terreni bonificati e potenzialmente coltivabili (A. Zagli, *Il lago e la comunità*, cit., p. 407).

⁶⁹ A. Zagli, *Il lago e la comunità*, cit., pp. 460-470. L'operazione prevedeva l'appropriazione da parte delle autorità centrali del territorio da sottoporre a bonifica. A completamento dei lavori la rendita fondiaria sarebbe stata redistribuita, interdicensi sin dall'inizio dei lavori ogni attività di pesca, raccolta e navigazione. Sulle zone lacustri vennero, così, a «cessare tutti i diritti che aveva o pretendeva di avere la comunità di Bientina. La perdita di questi diritti in capo alla comunità (es. proventi degli affitti e possibilità di taglio di erbe fieno) furono compensati con il versamento da parte del governo di una certa somma annua molto elevata ma in favore della Comunità. Non è questa la sede per passare al vaglio la questione del rapporto tra abitanti, amministrazione comunale in ordine ai beni collettivi, ma è evidente che nelle carte consultate un po' di promiscuità è presente (cfr. E. Conte, *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi fra dogmatica e storiografia*, in *Rivista di diritto agrario*, LXXVIII, 1999, 181-205; U. Petronio, *Rileggendo la legge sugli usi civici*, cit., 644-655).

⁷⁰ A. Zagli, *Il lago e la comunità*, cit., p. 407.

⁷¹ ASPi, *Commissariato*, 2, ins. 9 (perizia Torrero dell'8 ottobre 1942).

Riassegnato alla comunità, poi, il terreno un tempo lacustre o paludoso, che nel 1853 aveva perso il carattere della «demanialità»⁷², era divenuto un bene patrimoniale del Comune a pieno titolo, senza che si fosse ritenuto doveroso compensare gli abitanti della comunità della perdita del diritto di pesca e della loro forzata trasformazione in lavoratori della terra⁷³. D'altronde, come si invocò sovente in queste fasi, la sospensione disposta dal Granduca non riguardava i terreni coltivabili. Quello della perdita delle risorse ittiche a favore di una coltivazione tutta da intraprendere era, se percepita, l'unica questione che poteva essere sollevata e lo fu proprio in quegli anni sebbene con scarso successo⁷⁴, senza che la cosa giungesse alle carte di Torrero. Dimodoché, le operazioni demaniali, forse rallentate dall'esser la perizia giunta alle soglie del luglio 1943, si conclusero nel 1949 con la pubblicazione sul *Bollettino* del Decreto del *Commisario*⁷⁵.

Una prima indagine come quella proposta non può, e anche se lo volesse non si tratterebbe di una scelta soverchiamente felice, trattare delle vicende di tutte le comunità della Provincia⁷⁶. Meritano però ulteriori note i procedimenti relativi a due comuni del pisano nei quali si deve registrare l'intervento peritale di uno dei padri della legislazione del 1924/27.

5. Romualdo Trifone all'opera

In due istruttorie relative alla Provincia di Pisa, infatti, si deve registrare la nomina a perito e istruttore di Romualdo Trifone⁷⁷, un giurista che non ha bisogno di presentazione, se non per ricordare che ebbe a che fare con la Toscana,

⁷² Ivi, ins. 9 (lettera di Torrero del 9 marzo 1843).

⁷³ A. Zagli, *Il lago e la comunità*, cit., p. 469.

⁷⁴ Si veda M. P. Geri, «Usi civici» e riviste giuridiche: un'incursione nella *Rivista di diritto agrario* (1922-1934), in *Rivista di diritto agrario*, CI, 4/2022, pp. 766-768 e in *Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum* per Fabrizio Marinelli, Napoli 2023, pp. 237-239.

⁷⁵ *Bollettino degli usi civici*, 1949, p. 385 (19 febbraio 1946).

⁷⁶ Segnalo il caso di Pomarance (ASPi, *Commissariato*, 2, ins. 33) e di alcune sue frazioni (Libbiano e Montecerboli), un tempo comunità autonome, al quale sto dedicando ulteriori approfondimenti, vista la mole di materiale e la pluralità di controversie che emergono nel tempo e sono documentate nella, per una volta, estesissima relazione di Torrero. Anche in questo caso, comunque, le operazioni si chiusero con un provvedimento di accertata inesistenza di «usi civici»: *Bollettino usi civici*, 1942, p. 1472.

⁷⁷ Da alcuni documenti presenti nel fascicolo dedicato a Volterra si evince che Trifone intervenne in sede peritale anche per quanto riguardò il procedimento relativo a Fosdinovo in Lunigiana (ASPi, *Commissariato*, 1, ins. 38).

insegnando dal 1914 al 1923 nel Regio Istituto Superiore Forestale Nazionale di Firenze «diritto forestale»⁷⁸ e sedendo sulla cattedra pisana di Storia del diritto dal 1924 al 1929⁷⁹; periodo nel quale, tra l'altro, tenne anche un corso in forma di «conferenze e esercitazioni» di «legislazione agraria» nella *Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa* promossa a Pisa da Giuseppe Bottai⁸⁰.

Un primo caso riguarda il Comune di Volterra⁸¹ e l'esistenza di un «diritto di legnatico» insistente su alcuni terreni boschivi denominati «foresta di Tatti». Anche il fascicolo di Volterra⁸² si apre con una dichiarazione riguardante gli assetti rientranti nelle previsioni del Decreto del 1924. Il documento risale all'Ottobre del 1925 e presenta, però, diversamente da quelli di altre comunità, un contenuto interlocutorio. Vi si afferma che non esistono «comunanze, partecipanze, università o altre associazioni agrarie» e dalle indagini fino a quel momento condotte «non *risulterebbe* che questa popolazione abbia dei diritti di uso civico», dunque, «mi riservo», scrive il Sindaco nella risposta al *Commissario*, «di esaminare attentamente tale importante questione e di far valere, se del caso, i diritti di questo comune». La questione si chiuse undici anni dopo con l'inserimento della c.d. «foresta di Tatti» nella categoria A) dell'art. 11 della Legge del 1927 («terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente»), con la declaratoria della esistenza di un «uso civico di legnatico a favore della popolazione del Comune di Volterra» e con la certificazione della mancata

⁷⁸ P. Grossi, *Il contributo di Romualdo Trifone alla sistemazione teorica del "Diritto forestale" in Italia*, ora in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Milano 2014, 217-224.

⁷⁹ G. P. Trifone, *Trifone Romualdo (1879-1963)*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, 1980-1981; N. Vescio, *Storiografia giuridica e riforma delle istituzioni liberali. Rileggendo Feudi e Demani di Romualdo Trifone*, in «*Storia del mondo. Periodico telematico di Storia e Scienze Umane*», XCII, 2021 [<http://www.storiadelmondo.com/92/vescio.trifone.pdf>].

⁸⁰ F. Amore Bianco e M. Cini (curr.), *La Scuola di Scienze corporative dell'Università di Pisa. Studenti, editoria, strumenti*, Pisa 2021, 362-363 (con il programma del corso). Sui giuristi della scuola e il loro interesse alla definizione dei confini disciplinari del diritto corporativo rispetto alle altre discipline, si veda M. P. Geri, *Alla ricerca di confini, alla ricerca di domini. I giuristi della Scuola e il 'diritto corporativo'*, in *Un laboratorio economico del fascismo: la Scuola corporativa dell'Università di Pisa (1928-44)*, Milano 2022, pp. 126-148. Dico tutte queste cose perché condivido pienamente l'idea che l'impianto della legge del 1927 non possa essere ben compreso se non leggendo all'interno del complessivo disegno corporativo del regime fascista: R. Volante, *Un terzo ordinamento civile della proprietà. La L. 20 novembre 1927, n. 168, in materia di domini collettivi*, in *Le leggi civili commentate*, XLI, 5/2018, pp. 1075-1076; U. Petronio, *Gli usi civici. Dalla legge del 1927 al disegno di legge quadro: problemi storico giuridici*, in «*Giurisprudenza agraria italiana*», XLV, 1989, p. 536.

⁸¹ G. Caciagli, *La provincia di Pisa*, VII, pp. 907-1035; M. Bicchierai, pp. 226-228.

⁸² ASPi, *Commissariato*, 1, ins. 38.

opposizione al decreto pubblicato all'albo ufficiale del Comune ai sensi di legge⁸³.

Medio tempore, a fronte della risposta interlocutoria (ma anche sibillina) del sindaco, il *Commissario* aveva acquisito lo stesso tipo di materiale usato per Castelnuovo (una informazione «pervenutagli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste» riguardante l'esistenza di un uso civico di legnatico dichiarato dallo stesso comune nel 1907) e per questo aveva incaricato nel marzo 1928, come previsto dalla legge in caso di uso civico «non denunziato», un «istruttore-perito» nella persona di Romualdo Trifone. Non che il nome di Trifone avesse ridotto a più miti consigli il Comune. Fu forse l'intervento della Legione territoriale dei Carabinieri di Livorno, ai quali il *Commissario* aveva deciso di chiedere informazioni e che il 30 marzo 1928 comunicarono che «è risultato che gli abitanti del Comune di Volterra esercitano l'uso del legnatico nella foresta di Tatti» di proprietà del Comune stesso, che rimosse l'*impasse*. Solo dopo la comunicazione di questi elementi alle autorità volterrane da parte del *Commissario* (nel fascicolo si trova una minuta di una lettera indirizzata al Podestà dal tenore molto accalorato), infatti, nel maggio 1930 il Comune si ridusse a più miti consigli e comunicò che

è risultato che l'uso civico di legnatico a favore della popolazione di questo comune sulla foresta comunale di Tatti venne esercitato fino agli anni dell'ultima guerra, dopo la quale la popolazione cessò spontaneamente di valersi del suo diritto, non trovandovi più alcuna convenienza stante la grande distanza del bosco da Volterra. Anche al presente nessuno si vale di esso. L'uso civico di legnatico grava su beni comunali, e questo comune non si oppone a che la popolazione del luogo sia ammessa a godere del detto uso civico⁸⁴.

Sicché, il *Commissario*, in data 12 giugno 1930, considerando che l'amministrazione volterrana «aveva ammesso l'esistenza del diritto civico in questione, pur facendo qualche riserva sull'attuale esercizio di esso»⁸⁵, non reputò più necessario l'intervento di un perito e revocò il decreto di nomina «ritenendo inutile ogni indagine in proposito date le ammissioni fatte dal comune circa l'esistenza del legnatico».

⁸³ *Bollettino usi civici*, 1936, pp. 458, 782 (17 marzo 1936).

⁸⁴ ASPi, *Commissariato*, 1, ins. 38 (lettera del Sindaco di Volterra, 28 maggio).

⁸⁵ Nelle carte del fascicolo riguardante Volterra non se ne fa cenno, ma credo sia utile puntualizzare che in quel torno di anni il *Commissario* aveva risolto una controversia riguardante un Comune del Lazio affermando che in base al Decreto del 1924 un uso civico accertato come già esistente in epoca remota non può ritenersi estinto per desuetudine del suo esercizio (cfr. *Il Foro Italiano*, LI, 1926, parte I, pp. 364-367).

La ritrosia del Podestà volterrano, però, non venne meno. Chiusa la questione, in una successiva missiva del 28 giugno, comunicava di ritenere

superfluo il render noto con avvisi od altro agli abitanti di Volterra che essi sono ammessi a godere dell'uso civico di legnatico nella foresta di Tatti, e ciò perché la cosa è tutt'ora a conoscenza della popolazione, che ripeto ha cessato di valersi del suo diritto dall'ultima guerra per le cambiate condizioni economiche e per la poca convenienza di usufruire di tale beneficio.

Quieta non movere, insomma. Tuttavia, nonostante tutti gli intenti di non agitare ciò che era calmo, si doveva procedere alla «sistemazione» e vi si procedette considerando che la «foresta di Tatti» era zona tutta «coltivata a bosco» e non vi era «zona utilizzabile per la coltura agraria». Delle operazioni tecniche, facilitate dalla individuazione di «stanti lapidei di confine», fu incaricata la «Coorte di Pisa della Milizia nazionale forestale»⁸⁶, la quale nel procedere alla determinazione del «piano economico per l'utilizzazione del bosco»⁸⁷, confermò anche quanto indicato dal perito in ordine al fatto che le prerogative di legnatico non erano esercitate anche per via della distanza dalla città (ca. 25 chilometri)⁸⁸. Sulla base delle risultanze delle operazioni tecniche, infine, il 12 febbraio 1943 il Ministro dette il nulla osta alla emanazione del decreto di chiusura delle operazioni demaniali⁸⁹. Erano cambiate le condizioni economiche, ma l'assetto collettivo, verosimilmente per le difficoltà a sfruttare in maniera intensiva i terreni, non si era perso e oggi è ancora attestato dalla Regione Toscana tra i cinque presenti nella Provincia di Pisa⁹⁰.

⁸⁶ Ivi, 1, ins. 38 (lettera del 5 dicembre 1935).

⁸⁷ Per il quale il Comune aveva trasmesso tutti i documenti necessari: ASPi, *Commissariato*, 1, ins. 38 (lettera del 17 febbraio 1936).

⁸⁸ Potrà sembrare sorprendente una tale distanza, specie in un contesto antecedente alla introduzione dei mezzi a motore, ma occorre considerare che le aree boschive intorno alla città erano da tempo riservate alla raccolta di legna da esser destinata alle fucine per la fabbricazione del sale: cfr. M. P. Geri, *Sale e diritto nella toscana medicea: materiali e percorsi per una ricerca*, in corso di pubblicazione nella Rivista di Storia del diritto italiano, fasc. I, 2025.

⁸⁹ Gli anni trascorsi erano dipesi da esigenze di accertamento riguardanti un altro appezzamento boschivo, che si conclusero con l'attestazione dell'inesistenza di diritti civici a favore degli abitanti di Volterra. Il provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali che riepiloga tutte le vicende è consultabile nel fascicolo pisano e in *Bollettino usi civici*, 1943, p. 665.

⁹⁰ Preciso che l'assetto collettivo «foresta di Tatti» non è stato esercitato in alcun modo nei decenni successivi al riconoscimento, ma che se ne sono conservate le potenzialità anche perché è oggi inserito in un sito di interesse comunitativo creato nel 1977 dalla Regione Toscana (Riserva Naturale Foresta di Berignone). Dall'amministrazione comunale mi è stato comunicato che durante il 2022 sono state riattivate le procedure per la gestione a favore

Il secondo caso di intervento di Trifone riguarda i comuni di Orciano e Santa Luce (comunità che nel 1927 avevano formato una sola amministrazione comunale e che restarono unite amministrativamente fino al 1957)⁹¹. Prima del 1927, per due volte, rispondendo al *Commissario*⁹², i sindaci dei due Comuni sostennero l'inesistenza di assetti rilevanti per la normativa in tema di liquidazione degli usi civici. Ma, uniti i due Comuni, il nuovo Podestà non si contentò di quanto era già stato comunicato. Con una lettera del 9 marzo 1928 inviata al *Commissariato* a Roma, infatti, rese noto che «dagli antichi statuti del comune suddetto⁹³ risulta[va] che la popolazione locale godeva dei diritti di pascolo e legnatico in molta parte dei terreni compresi nel dipendente territorio». In ciò che era essenziale per il sostentamento e la sopravvivenza della comunità, insomma, lo sfruttamento era stato collettivo. Anche in queste comunità si erano visti gli effetti dei provvedimenti leopoldini, che, però, il Podestà non conosceva a pieno:

dalla tradizione pubblica resulterebbe che i terreni gravati dalli accennati diritti nel 1700 furono ceduti a livello ed i diritti medesimi vennero a cessare, e non si ha memoria che, dopo la cessione predetta, siano stati esercitati.

Per questo il *Commissario*⁹⁴ incaricò Romualdo Trifone di condurre l'istruttoria commissariale. Del lavoro di Trifone il fascicolo conserva una dettagliata perizia, corredata da una serie di allegati⁹⁵: una quarantina di pagine datate luglio 1931. Sgombrando il campo da fraintendimenti, si deve dire che non si trattò

della comunità dell'appezzamento boschivo, con l'intento di destinare i proventi al miglioramento della fruibilità dell'ambiente boschivo e a quello di finanziare le politiche sociali. Qualche cenno informativo sulla foresta in E. Pertici, *Berignone, Una foresta, tre castelli e un comunello medievale*, in «Rassegna Volterrana», 61-62, 1985-86, pp. 265-293. Sugli assetti collettivi inseriti in aree protette si vedano almeno le considerazioni di C. A. Graziani, *Proprietà collettive e aree protette*, in «Archivio Scialoja-Bolla», 1/2011, pp. 89-120.

⁹¹ Rispettivamente: M. Bicchierai, *Usi civici*, cit., 214; G. Caciagli, *La provincia di Pisa*, IV, 669-682 (Orciano) e Bicchierai, *Usi civici*, cit., 223; G. Caciagli, *La provincia pisana*, VII, 731-755 (Santa Luce).

⁹² Una prima volta in risposta al «foglio» del *Commissario* del 31 luglio 1925 («non esistono usi civici») e una seconda volta in risposta ad una richiesta del 2 settembre 1925 («non esistono istituti del genere di quelli indicati nella circolare stessa»; «non esistono diritti civici partecipante, università e associazioni agrarie»).

⁹³ E anche, dice il Podestà riferendosi all'inchiesta Quarta, da un «precedente censimento del 1907».

⁹⁴ Decreto commissariale del 22 novembre 1930: ASPi, *Commissariato*, 1, fasc. 32.

⁹⁵ ASPi, *Commissariato*, 2, fasc. 33.

del parere di un esperto calato dall'alto del suo scranno accademico. Trifone, tornò a Pisa, effettuò di propria mano ricerche nella Biblioteca Universitaria, nell'Archivio comunale, in quello della «Mensa Arcivescovile» di Pisa e nell'Archivio di Stato.

Nell'elaborato, si mette in primo luogo in luce che il territorio di Orciano e Santa Luce era composto da più comunità, che avevano avuto una propria e separata storia statutaria e giurisdizionale, essendo state inserite nel tempo «in circoscrizioni amministrative e giudiziarie diverse».

La pagina di Trifone, anche attraverso gli *Annali* di Muratori⁹⁶ e dati ricavati dall'archivio della «Mensa arcivescovile» di Pisa, espone alcune vicende della comunità di Orciano, fino a quando nel 1630 essa fu oggetto di concessione feudale che perdurò fino al 1783⁹⁷. Dopo quella data, rileva lo studioso campano, Orciano seguì gli eventi giuridici e amministrativi del territorio circostante sia in epoca granducale, sia durante il Regno d'Italia. Ricavando ulteriori dati dal *Dizionario* di Repetti⁹⁸, il giurista campano riferisce della inesistenza di pascoli nella zona, cosa della quale comunica di aver trovato conferma dalla analisi dei «catasti» e gli «estimi» individuati nell'Archivio di Stato di Pisa (mancavano «boschi e pascoli anche della più piccola estensione», che non fossero minuscoli appezzamenti di terreno «intesta[ti] al comune» e un solo «pezzo di terra boscata» intestato alla Chiesa di San Michele). Poco per giustificare l'esistenza di uno sfruttamento collettivo dei beni comunali. Queste erano le conclusioni di Trifone⁹⁹.

A differenza di quello di Orciano, il territorio di Santa Luce fu, invece, «ricco un tempo di boschi, di faggi, di tigli e di mortelle, e ricco anche di bestiame» e la «grandissima maggioranza delle terre boscate di quella contrada» apparteneva agli «huomini di Santa Luce». Già dall'estimo in due casi Trifone aveva

⁹⁶ L. A. Muratori, *Antiquitates italicæ mediæ ævi*, III, Milano 1740, p. 1012.

⁹⁷ G. Caciagli, *I feudi medicei*, Pisa, 1984, 133-134. Sulla feudalità toscana d'età moderna: G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in *Quaderni storici*, VII (1/1972), pp. 131-186; M. P. Geri, *Un aspetto della feudalità toscana d'età moderna: la nascita del marchesato di Monteverdi e Canneto*, in S. P. P. Scalfati (cur.), *L'abbazia di S. Pietro in Palazzuolo e il Comune di Monteverdi*, Pisa 2000, pp. 73-102; l'annata di *Ricerche storiche*, XLIV, 2-37, 2014 (*Feudalesimi nella Toscana moderna* a cura di S. Calonaci, A. Savelli) e S. Calonaci, *Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizione feudali nell'Italia moderna (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2017 (in parte dedicato alla Toscana granducale).

⁹⁸ E. Repetti, *Dizionario*, cit., III, 1839, pp. 683-685.

⁹⁹ Per inciso, volendo approfondire la questione fuori dalle valutazioni di Trifone, l'archivio del comune di Orciano offre carte che meritano di essere prese in considerazione: ASPi, *Comune di Orciano*, nn. 63-64 (*Costituzione e affrancazione di ipoteche, censi e livelli*, secc. XVIII-XIX).

individuato appezzamenti indicati come «el bosco et pasco del comune». L'incrocio, poi, di questi dati con quelli dei «saldi comunitativi» (libri contabili tenuti dai «camerlenghi» della comunità) gli permetteva di mettere in luce l'avvenuto sfruttamento delle terre stesse attraverso episodi di concessione e il percepimento di proventi da parte della comunità. In sintonia con questi dati, gli statuti di Santa Luce e dei borghi vicini trattavano ampiamente «del godimento» di questi beni. Anzi, riferisce Trifone nella perizia, proprio nella parte relativa a questa disciplina si potevano registrare degli aggiustamenti disposti dalle autorità granducali in sede di approvazione degli statuti, che ovviamente postulavano il pieno riconoscimento dell'assetto collettivo su cui si interveniva. Dai documenti statutari si evinceva pure che siccome il «comune era largo di pasture» erano state stabilite una serie di regole per lo sfruttamento differenziato dei terreni a pascolo, sempre prevedendo la precedenza degli abitanti del luogo sui «forestieri». Emergevano così le classiche norme statutarie locali volte a indicare limiti e divieti al libero esercizio di pascolo, semina, legnatico, a presidio delle quali gli statuti creavano una serie di figure di potere come le guardie campestri («campai»), o gli addetti alla conta del bestiame portato al pascolo e indicavano l'autorità giudiziaria di fronte alla quale presentare le accuse riguardanti eventuali violazioni¹⁰⁰.

L'analisi di questo materiale portava senza esitazioni Trifone a concludere che nei secoli XV e XVII la popolazione delle comunità di Santa Luce e delle vicine Pastina, Pomaia ora inglobate nel territorio comunale¹⁰¹ godevano dello

uso civico di pascolo dell'erba per ogni sorta di bestiame, del pascolo dell'erba, delle spighe e delle ghiande per i maiali, di lavorare e seminare le terre, di legnare per fare fornaci per proprio uso e per fornirsi di legname da lavoro anche per proprio uso e per avere materiali da costruzione solo per edificare nel territorio del comune, senza diritto di vendere e mandar fuori del territorio suddetto legnami di sorta.

La tutela statutaria si calava senza fatica nell'assetto giurisdizionale che i domini medicei e, poi, lorenesi, avevano preso strutturandosi¹⁰². Ma una tale

¹⁰⁰ Materiale utile per comprendere la questione, anche se il lavoro è dedicato al territorio senese (peraltro contiguo alla parte sud della provincia pisana) in A. Dani, *I beni comuni negli statuti medievali del territorio senese*, in *Beni comuni e strutture delle proprietà: dinamiche e conflitti in area toscana fra Basso Medioevo ed età contemporanea*, Firenze 2017, pp. 31-70.

¹⁰¹ Informazioni su queste comunità in E. Repetti, *Dizionario*, cit., IV, 1841, pp. 501-502 (Pomaia); IV, 1841, 387 (Pastina), V, 1843, pp. 159-163 (Santa Luce).

¹⁰² E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in G. Chittolini, D. Willoweit (curr.), *Statuti, città, territori tra Italia e Germani in età moderna*, Bologna 1991, pp. 69-124; L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli*

situazione non era gradita al giurista campano, secondo il quale questo modo di gestire le cose faceva maturare una «tendenza a rendere sempre più chiusa la piccola economia», sebbene egli non potesse negare che in questo modo i diritti degli abitanti delle comunità risultavano garantiti e protetti. Su una situazione del genere intervenne, rileva Trifone, una «generale e completa allivellazione» per effetto del motuproprio leopoldino del 1776 e delle istruzioni ad esso legate. Tanto che negli estimi successivi e in particolare in quelli degli anni 1777-1780 consultati nell'archivio della comunità di Santa Luce si potevano individuare agevolmente i nominativi di coloro che avevano beneficiato delle allivellazioni. Sulla scorta di questo, la conclusione era lapidaria:

la distribuzione e titolo livellario delle terre [...] quale risulta dagli estimi è così completa che ogni ulteriore indagine non sarebbe giustificata se non dal bisogno di appagare una mera curiosità storica. Ciò che invece interessava rilevare era se queste concessioni furono effettivamente fatte in esecuzione del Motuproprio del 1776 e osservando tutte le norme dettate da Pietro Leopoldo¹⁰³.

È a questo punto del suo elaborato, però, che, pur non potendo negare gli effetti degli atti siglati secondo le prerogative concesse dalle riforme leopoldine, Trifone si lascia andare a considerazioni più generali, estranee in fin dei conti al quesito peritale, ma meritevoli di sottolineatura. Si scopre così il giurista nato a Salerno suggerire che con i documenti e le notizie individuate a riguardo di Santa Luce,

si potrebbe se fosse necessario ricostruire la storia d'ognuno degli appezzamenti dati a livello a partire dal 1777 a fine all'affrancazione o alla rinnovazione della concessione di alcuno di essi. Ma si potrebbe anche fare la storia della formazione di taluni grandi possessi privati a danno della popolazione e dimostrare come l'allivellazione delle terre comunali ai particolari, ordinata da Pietro Leopoldo per dar vita all'industria agraria e convertire in piccoli possidenti e coltivatori in proprio tanti sudditi avviliti o miserabili vassalli

non raggiunse, in fondo, almeno per il caso di Santa Luce, il suo scopo. Anzi, venne a determinarsi un peggioramento della condizione delle popolazioni rispetto al precedente regime di sfruttamento collettivo¹⁰⁴. Perché una riflessione

statuti delle comunità soggette tra XII e XVI secolo, Firenze 2007; M. Montorzi, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, cit., pp. 126-131.

¹⁰³ Cosa che era verificata da Trifone semplicemente attestando che in tutti i documenti si richiamava nelle premesse il § 71 della norma leopoldina e nel testo erano compresi senza esitazioni tutti i «patti e condizioni» previsti dalla stessa (p. 32 della perizia).

¹⁰⁴ In questo passaggio Trifone rimanda ancora al *Dizionario* di Repetti. Il rimando non è preciso, ma si dovrebbe trattare della seguente considerazione (E. Repetti, *Dizionario*, cit., I

neanche tanto approfondita avrebbe mostrato con facilità che il totale degli etari suddivisi con le allivellazioni era andato appannaggio di una ventina di famiglie o poco più. E il percorso tracciato, proseguendo le ricerche con riferimento ai decenni successivi, avrebbe quasi sicuramente provato che quel numero di famiglie col tempo si era ridotto ulteriormente. Insomma, anche Trifone, almeno in queste carte, dimostrava di star dalla parte di coloro che avevano ritenuto (e avrebbero ritenuto negli anni successivi)¹⁰⁵ che le riforme leopoldine non avevano raggiunto il loro principale scopo di redistribuzione delle terre. Per questo la sua conclusione era piuttosto amara:

la popolazione si trovò irrimediabilmente spogliata dei diritti che sia pure con qualche limitazione le erano stati riconosciuti dagli antichi Statuti e il comune si trovò creditore di un certo numero di canoni che, se alla fine del secolo XVIII potevano valere e valevano in effetti qualche cosa, oggi non valgono niente sia, se considerati nel loro complessivo ammontare, sia, se posti in relazione col valore che potrebbero avere quelle terre che un tempo furono sue.

Era stata una operazione infelice, che aveva portato alla totale estinzione degli «usi civici a favore della popolazione di Santa Luce, che un tempo erano numerosi e comodi». Infelice al punto che tra le righe della perizia Trifone finiva per invocare un ulteriore strumento di tutela: «altre risorse non resterebbero al Comune che quella di esaminare se eventualmente tutte le condizioni imposte nelle concessioni livellarie furono osservate e se l'inosservanza di qualcuna possa portare alla ricostituzione, sia pure parziale del suo patrimonio»¹⁰⁶. Comunque, anche a Santa Luce gli assetti collettivi di uso delle terre di proprietà della comunità erano spariti, senza che apparentemente ne fossero derivati vantaggi per i membri della stessa, che non fossero coloro che col riscatto dei terreni acquisiti a livello ne divennero pieni proprietari senza dover sopportare limitazioni dipendenti da qualunque forma di godimento collettivo.

L'altra comunità del comprensorio comunale di Santa Luce e Orciano presa in esame da Trifone era quella di Pomaia; comunità che in epoca medicea e lorenese si era amministrata a sé e aveva avuto delle terre «ma quasi tutte seminatorie» e che successivamente era stata accorpata come gestione in senso lato

1833, p. 558): «L'enfiteusi dei beni comunitativi, se da un lato cagionò la distruzione di gran parte delle foreste [...] dall'altro diede vita a nuove colture e a tante famiglie che prima languivano tra l'inerzia e la miseria». Sulla sorte delle riforme leopoldine: M. Montorzi, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle Riforme leopoldine*, pp. 160-161; G. Giorgetti, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, ora in Id., *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma 1977, pp. 122-171.

¹⁰⁵ Cfr. A. Dani, *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici*, cit., pp. 306-307.

¹⁰⁶ Cfr. p. 34 della perizia. Cosa che non fu fatta né in sede di accertamento, né successivamente.

amministrativa a quella di Lari. Il dato risultava al giurista campano dal medesimo incrocio di dati fatto per Santa Luce. Ma nel caso di Pomaia il «patrimonio [comunitativo] fu tutt'altro che sufficiente ai bisogni della popolazione, giacché questa per provvedere alle sue necessità esercitò parecchi usi su terre appartenenti [a soggetti terzi e, in particolare,] alla Mensa Arcivescovile di Pisa». I rapporti con coloro che erano deputati a gestire i beni dell'Arcidiocesi non furono mai idilliaci. Tanto che spesso, riferisce Trifone, gli abitanti di Pomaia dovettero ricorrere in via di supplica al Granduca per ottenere protezione e tutela. Le varie controversie aperte (indicate con precisione) si composero verso la fine del Settecento, quando si registrò una transazione (capace per il suo contenuto di provare la precedente esistenza di «diritti civici» degli abitanti di Pomaia) tra la «Mensa Arcivescovile» e la comunità di Lari (nella quale frattanto Pomaia era confluita), nella quale si stabiliva che la «popolazione della comunità di Pomaia rinunziava in virtù dei vigenti nuovi regolamenti comunitativi (quelli del 1776) a tutti i diritti di legnare, pascolo acquare, ghianda, frasca» su alcuni appezzamenti di terreno, dietro il versamento a favore della comunità di Lari di un canone annuo di trenta scudi e la comunità di Lari s'impegnava «verso la Mensa a far rispettare la transazione e quindi a impedire alla popolazione di esercitare in avvenire gli usi anzidetti sulla tenuta in parola». Non è compito di queste note evidenziare con dettaglio gli effetti economici degli interventi leopoldini, ma si capisce bene che l'effetto congiunto delle razionalizzazioni del governo locale e delle allivellazioni aveva posto fine alle gestioni collettive senza, almeno in apparenza, effetti favorevoli per le singole e specifiche comunità parte di complessi amministrativo-gestionali più ampi. Che si fosse trattato di una pratica *sui generis* lo ammetteva anche Trifone, ma non per questo il giurista campano ne negava l'efficacia:

questo modo di liquidazione degli usi civici sulla tenuta della Mensa per quanto non rispondente ai modi di liquidazione tassativamente stabiliti [da Pietro Leopoldo] ebbe certamente la sua efficacia giuridica; perché la Mensa obbligandosi a quel canone, da una parte convertì in denaro una prestazione che essa dava con una parte dei prodotti della tenuta, dall'altra consolidò o integrò nelle sue mani quel dominio [...] che con i diritti di cui godeva la popolazione stessa si trovava smembrato.

Detto dei terreni boschivi, per quelli seminativi, Trifone mette in evidenza la stessa tendenza di Santa Luce (a partire dal XVI secolo furono «allogati, o dati a terratico, o a livello» attraverso un documento dell'archivio di Stato di Pisa che presenta l'elenco di coloro che nel 1711 lavoravano terre del Comune) e «naturalmente» la stessa sorte subirono quelli rimasti in capo alla distrettuazione più vasta di Lari dopo l'emanazione del *Motuproprio* del 1776 e delle

collegate Istruzioni («il comune di Lari [...] si diede cura di allivellare questi beni seguendo le norme dettate a tal fine», trasformando in «livellari», in certi casi, «alcuni degli antichi coltivatori». Dunque, anche Pomaia «possedeva un tempo delle terre che la popolazione seminava, corrispondendo un terratico al comune», terre che nel corso del '700 (e forse anche prima) e poi per effetto delle riforme leopoldine del 1776 riguardanti la Provincia pisana «furono date a livello», cessando così ogni «possibilità della popolazione di averle a terratico come prima».

In definitiva, sia per il caso delle terre della Mensa Arcivescovile di Pisa, quindi di terzi, sia, per quelle comunali, quindi *demani* civici, concludeva il giurista campano, «non è più possibile oggi parlare di usi civici: in un modo o in un altro quelli di cui un tempo godeva la popolazione, o su terre comunali, o su terre altrui furono tutti definitivamente liquidati nell'ultimo trentennio del secolo XVIII». Per buona pace di coloro che ne avevano se non unico, di certo, utile sostentamento.

Questo scriveva Trifone il 29 luglio 1931. Su tale base nel 1936 il *Commissario* emanò un decreto di non luogo a procedere in ordine alla denuncia di usi civici ricevuta dal Comune di Santa Luce, recependo in pieno le argomentazioni del perito istruttore¹⁰⁷ e ancora più in là nel tempo (1941) dispose la chiusura delle operazioni demaniali con Decreto del 18 marzo 1941¹⁰⁸.

Poche settimane prima (4 luglio 1931), in una comunicazione al commissario che lo sollecitava alla definizione delle operazioni peritali, Trifone anticipava i contenuti di cui abbiamo detto concludendo così:

ora è rimasta nella popolazione e negli amministratori del comune l'amarezza di aver perduto un cospicuo patrimonio per un piatto di lenticchie! Queste sono le conclusioni cui sono arrivato con le mie ricerche¹⁰⁹.

Con questo amaro epitaffio, terminavano le considerazioni di Trifone, il quale, per inciso sarebbe tornato a riflettere sulle questioni degli assetti collettivi toscani pochi anni dopo annotando una sentenza della Cassazione riguardante

¹⁰⁷ Decreto del 25 maggio 1936, pubblicato all'albo comune il 10 giugno 1936.

¹⁰⁸ *Bollettino usi civici*, 1941, p. 1296 (18 marzo 1941).

¹⁰⁹ Oggi lo si nota sempre più spesso. Per la Toscana: L. Tocchini, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in *Studi storici*, II (1961), pp. 243-272; F. Mineccia, *Usi civici e beni comunali nella Toscana del Settecento*, in *Beni comuni e strutture delle proprietà*, cit., pp. 318-319 (in particolare).

il grossetano¹¹⁰ e non avrebbe manifestato la stessa amarezza nel volume *Gli usi civici* del *Trattato di diritto civile e commerciale* del 1963¹¹¹.

Le pagine che precedono hanno presentato solo pochi sondaggi, facendo, però emergere la diffusione di demani civici esercitati su terre della collettività di abitanti che subirono gli effetti dei provvedimenti tardo settecenteschi quando gli abitanti delle comunità non riuscirono o non vollero sostenere che vi era avita separazione tra i beni comunali e quelli della comunità degli abitanti e di altri che sopravvissero per l'assenza di appetibilità. Sono anche emersi assetti collettivi su terre private altrui la cui vita ebbe fine alle soglie dell'età moderna ma precedente a quella delle riforme leopoldine e situazioni nelle quali solo il radicale mutamento dei luoghi determinò la scomparsa di terre collettive destinate per natura allo sfruttamento da parte di chiuse cerchie di *originari*. In tutti i casi, si sono incontrati assetti che nel breve arco di alcuni decenni interruppero la loro 'storia', dimenticati, soffocati, sostituiti. Non è questo, naturalmente, il luogo per aderire o meno alla opinione, manifestata in private carte, da uno dei padri della legge del 1927 di cui abbiamo parlato. Di certo, quanto detto in queste pagine mostra come il tema della «liquidazione» degli «usi civici» presenti ancora oggi molti aspetti da investigare.

¹¹⁰ R. Trifone, *La massima ubi feuda ibi demania ed il suo valore fuori dall'Italia meridionale con particolare riguardo alla Toscana*, in *Giurisprudenza Completa della Corte di cassazione. Sezioni civili*, s. II, XXVIII, 1949, pp. 526-532.

¹¹¹ Oltre a richiamare lo scritto di Tocchini fresco di pubblicazioni (cfr. nt. 99) per indicare i «precedenti storici» riguardanti la Toscana Trifone attinge dagli scritti di Francesco Ferrara (in particolare *La condizione giuridica degli usi civici in Toscana*. Pubblicazione del comitato agrario toscano, Firenze 1919) e con lui conclude che «nella toscana alcuni usi non erano che abusi, esercitati per tolleranza o per usucapione; ciò che ostacolava lo sviluppo dell'agricoltura e rendeva difficile l'opera del legislatore» (R. Trifone, *Gli usi civici*, Milano 1963, p. 23).